SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Vizcaíno Ibáñez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ana Vizcaíno Ibáñez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» conseguito in Spagna, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2007 dalla «Universitat Ramon Llull» con sede a Barcellona (Spagna), alla sig.ra Ana Vizcaíno Ibáñez, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 29 marzo 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ana Vizcaíno Ibáñez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10746

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sonja Elisabeth Duschek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sonja Elisabeth Duschek, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomierte Gesundheits - und Krankenpflege» conseguito in Austria, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomierte Gesundheits - und Krankenpfleger», rilasciato in Austria dal «Ausbildungszentrum West - TILAK GmbH / Gesundheits und Krankenpflegeschulen» avente sede in Innsbruk (Austria), in data 16 settembre 2004 alla sig.ra Sonja Elisabeth Duschek, nata a Saalfelden (Austria) il giorno 9 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sonja Elisabeth Duschek è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10747

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Laetitia Orlandi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laetitia Orlandi, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Diplome d'Etat d'Infirmiére» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplome d'Etat d'Infirmiére», rilasciato in Francia nell'anno 2007 dal Ministere Chargéde la Santé alla sig.ra Laetitia Orlandi, nata a Parigi 20 (Francia) il giorno 22 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Laetitia Orlandi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10748

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Geronimo Ramon Rago, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario;

Vista la domanda con la quale il sig. Geronimo Ramon Rago, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licenciado en Terapia Fisica» conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Argentina con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciado en Terapia Fisica» rilasciato il 26 dicembre 2006 dalla «Universidad Del Salvador» situata a Buenos Aires (Argentina), al sig. Geronimo Ramon Rago, nato ad Azul (Argentina) il 26 gennaio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il sig. Geronimo Ramon Rago è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10749

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Lidia Huamani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olga Lidia Huamani, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licenciada en Tecnologia Medica - Especialidad: Terapia Fisica y Rehabilitacion» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Perù con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciada en Tecnologia Medica - Especialidad: Terapia Fisica y Rehabilitacion» rilasciato in data 12 aprile 1994 dalla «Universidad Nacional Federico Villareal» con sede a Lima (Perù), alla sig.ra Olga Lidia Huamani, nata a Lima (Perù) il 28 marzo 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Olga Lidia Huamani è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10750

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Liliana Leonor Leonetti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Liliana Leonor Leonetti, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licenciada en Kinesiologia y Fisioterapia» conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Argentina con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciada en Kinesiologia y Fisioterapia» conseguito il 29 novembre 1994 presso la «Universidad Nacional de Cordoba» situata a Cordoba (Argentina), dalla sig.ra Liliana Leonor Leonetti, nata a Chilecito (Argentina) il 21 luglio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. La sig.ra Liliana Leonor Leonetti è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10751

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Caroline Pereira Vilas Boas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caroline Pereira Vilas Boas ha chiesto il riconoscimento del titolo in «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo in «Bacharel em Fisioterapia» rilasciato il 4 agosto 2009 dalla «Fundação Osvaldo Aranha - Centro Universitario de Volta Redonda» con sede a Volta Redonda (Brasile), alla sig.ra Caroline Pereira Vilas Boas, nata a Volta Redonda (Brasile) il 15 novembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Caroline Pereira Vilas Boas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10752

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoleta Veronica Redes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nicoleta Veronica Redes, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea - Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea - Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania) dalla sig.ra Nicoleta Veronica Redes, nata a Simleu Silvaniei (Romania) il 3 dicembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10753

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raluca Ioana Fodoran, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Raluca Ioana Fodoran, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea - Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universitatea din Oradea - Facultatii de Medicina si Farmacie» con sede in Oradea (Romania) dalla sig.ra Raluca Ioana Fodoran, nata a Simleu Silvaniei (Romania) il 2 febbraio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10754

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Adina Camelia Slicaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Adina Camelia Slicaru, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Licentiat in kinetoterapie" conseguito nell'anno 2006 presso la "Universitatea din Bacau" con sede a Bacau (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "Fisioterapista";

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Visto il corso di studi post- universitari – Corso regolare di specializzazione completato nell'anno 2008, eseguito presso l' "Universitatea din Bacau" con sede in Bacau (Romania);

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Fisioterapista" contemplato nel D.M. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo "Licentiat in kinetoterapie", conseguito nell'anno 2006 presso la "Universitatea din Bacau" con sede a Bacau (Romania) dalla sig.ra Adina Camelia Slicaru, nata a Macin (Romania) il 18 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10755

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Pierpaolo Antonio Racciatti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Vista la domanda con la quale il sig. Pierpaolo Antonio Racciatti, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Licenciado en Terapia Fisica" conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 nella seduta del 15 luglio 2010;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Argentina con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo "Licenciado en Terapia Fisica" rilasciato il 18 dicembre 2008 dalla "Universidad Del Salvador" situata a Buenos Aires (Argentina), al sig. Pierpaolo Antonio Racciatti, nato a Caserta (CE) il 28 febbraio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il sig. Pierpaolo Antonio Racciatti è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10756

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Sinisa Zaric, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Sinisa Zaric ha chiesto il riconoscimento del titolo Visi Fizioterapeut conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/30518 del 15 luglio 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Visi Fizioterapeut, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Sinisa Zaric l'abbia utilizzato;

Vista larichiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenzialeavanzata dal sig. Sinisa Zaric pervenutain data 7 giugno 2010;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Serbia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo "Visi Fizioterapeut" conseguito in data 19 marzo 2003 presso la Scuola Superiore di Medicina di Belgrado (Serbia), dal sig. Sinisa Zaric, nato a Doboj (Bosnia-Erzegovina) il 4 maggio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

2. Il sig. Sinisa Zaric è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25.07.1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31.08.1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10757

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Viorel Badea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Viorel Badea, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2001 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie «Carol Davila»» con sede in Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2001 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie «Carol Davila»» con sede in Bucarest (Romania) dal sig. Viorel Badea, nato a Lalosu (Romania) il 16 febbraio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10758

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreia Mariana Borges Casali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Andreia Mariana Borges Casali ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 nella seduta del 15 luglio 2010;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universidade do Estado de Santa Catarina» con sede a Florianopolis (Brasile), alla sig.ra Andreia Mariana Borges Casali, nata a Criciuma (Brasile) il 27 settembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. n. 741/94).

2. La sig.ra Andreia Mariana Borges Casali è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10759

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Dima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza in data 14 luglio 2010 con la quale la sig.ra Ionela Dima, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in kinetoterapie» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universitatea din Bacau» con sede a Bacau (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il corso di studi post- universitari - Corso regolare di specializzazione completato nell'anno 2010 presso l'«Universitatea Vasile Alecsandri» con sede in Bacau (Romania);

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in kinetoterapie», conseguito nell'anno 2008 presso la «Universitatea din Bacau» con sede a Bacau (Romania) dalla sig.ra Ionela Dima, nata a Onesti (Romania) il 27 gennaio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10760

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Ivan Buric, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Ivan Buric, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Stručni Prvostupnik Fizioterapije" conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Stručni Prvostupnik Fizioterapije» rilasciato il 30 marzo 2009 dalla Facoltà di Medicina dell'Università di Fiume (Croazia) al sig. Ivan Buric, nato a Fiume (Croazia) il 28 dicembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista.

2. Il sig. Ivan Buric è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10761

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jenny Eufemia Tornero Tornero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jenny Eufemia Tornero Tornero ha chiesto il riconoscimento del titolo Licenciada en Tecnologia Medica – Especialidad: Terapia Fisica y Rehabilitacion" conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Perù con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciada en Tecnologia Medica – Especialidad: Terapia Fisica y Rehabilitacion» rilasciato in data 21 dicembre 2005 dalla "Universidad Nacional Federico Villareal" con sede a Lima (Perù), alla sig.ra Jenny Eufemia Tornero Tornero, nata a Lima (Perù) il 26 settembre 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (decreto ministeriale n.741/94).

2. La sig.ra Jenny Eufemia Tornero Tornero è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10762

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Khanam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sabrina Khanam ha chiesto il riconoscimento del titolo "Bachelor of Science in Physiotherapy" conseguito in Bangladesh, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 nella seduta del 15 luglio 2010;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bangladesh con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bachelor of Science in Physiotherapy» conseguito nell'anno 2006 presso la «University of Dhaca» con sede a Dhaka (Bangladesh), alla sig.ra Sabrina Khanam, nata a Dhaka (Bangladesh) il giorno 14 febbraio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/94).

2. La sig.ra Sabrina Khanam è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10763

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorina Roxana Socol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dorina Roxana Socol, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Licentiat in Kinetoterapie" conseguito nell'anno 2007 in Romania, al fine dell'esercizio in Italia della professione di "Fisioterapista";

Rilevato che la sig.ra Dorina Roxana Socol ha conseguito il titolo con il nome di Dorina Roxana Irimia;

Vista la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra Dorina Roxana Socol e Dorina Roxana Irimia sono la stessa persona;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dell'11 maggio 2006, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito in Romania è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 *ore)*;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/41706 del 30 settembre 2008 con la quale questa Amministrazione comunicava alla sig.ra Dorina Roxana Socol che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» è subordinato, a scelta del richiedente, alla frequenza di un periodo di tirocinio di adattamento pari a 60 CFU;

Vista la nota in data 8 ottobre 2008, con la quale la sig.ra Dorina Roxana Socol ha dichiarato di voler effettuare il tirocinio pratico;

Vista la relazione in data 25 giugno 2010 del Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio di merito positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra Dorina Roxana Socol;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nell'anno 2007 presso l'Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iasi" con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Dorina Roxana Socol, nata a Focsani (Romania) il 30 giugno 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10764

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 agosto 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi telematici di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vistoil decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *G.U.* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni Regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21/01/2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione Regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista le note dell'Ufficio Provinciale di Salerno, prot. n. 11146 del 10/08/2010 e n. 11196 dell' 11/08/2010, con le quali il suddetto ufficio ha comunicato il verificarsi dell'irregolare funzionamento dei Servizi Telematici di Pubblicità Immobiliare dalle ore 14,30 del 5 agosto 2010 alle ore 11,30 del giorno 6 agosto 2010; Accertato che l'irregolare funzionamento dei Servizi Telematici di Pubblicità Immobiliare ha causato un'interruzione della consultazione on-líne della repertoriazione delle note di formalità, nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7 dell'Ufficio Provinciale di Salerno, dalle ore 14,30 del 5/08/2010 alle ore 11,30 del 6/08/2010; dalla motivazione addotta risulta che l'irregolare funzionamento del suddetto Ufficio è derivato dal fatto che il sistema meccanizzato di Pubblicità Immobiliare non ha consentito il completamento delle operazioni a "fine giornata" impedendo la completa repertoriazione delle note validate in giornata. Il giorno successivo, il persistere del guasto fino alle ore 11,30 circa, ha ritardato le operazioni di presentazione, che sono iniziate con ritardo ma che sono state completate regolarmente in giornata.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della Campania che, con nota n. 846 del 24/08/2010, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

E' accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi Telematici di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Salerno, nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7, dalle ore 14,30 del 5 agosto 2010 alle ore 11,30 del giorno 6 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 agosto 2010

Il direttore f.f.: DELLA SALA

10A10730

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio per la reindustrializzazione dell'area di Ottana (C.RE.O). Aggiornamento. (Deliberazione n. 8/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il Testo Unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994) riguardante i criteri per la cessione e la variazione degli assetti societari in sede di contrattazione programmata e, in particolare, l'ultimo capoverso in cui è previsto che, in caso di cessioni e variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti compresi nei piani progettuali previsti nei contratti di programma, i progetti realizzati per un importo inferiore al 65%, dovranno essere esclusi dalle procedure e dalle agevolazioni connesse alla contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 162 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006), aggiornata con le successive delibere 22 dicembre 2006, n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2007) e 1° agosto 2008, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252/2008), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio C.RE.O il contratto di programma per la realizzazione di iniziative per la riqualificazione e reindustrializzazione dell'area di crisi di Ottana (NU), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., con investimenti ammessi pari a 32.277.601,51 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 13.788.700,56 euro e un'occupazione pari a 86 U.L.A.;

Viste le note n. 0031354 del 3 dicembre e n. 0141381 del 16 dicembre 2009, con le quali il Ministro dello sviluppo economico propone l'aggiornamento del citato contratto di programma, stipulato il 15 aprile 2008, con particolare riferimento al mantenimento della titolarità delle agevolazioni in capo all'impresa consorziata Lorica Sud s.r.l. a seguito di variazione della compagine societaria, in deroga a quanto disposto dalla citata delibera di questo Comitato n. 112/1994;

Considerato che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, il mantenimento degli investimenti e delle relative agevolazioni per la società sopra citata è giustificato dalla necessità di garantire le sinergie economico-produttive sviluppate dall'intero contratto di programma;

Ritenuto pertanto, alla luce di tali motivazioni, di poter accogliere la detta proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Nell'ambito delle iniziative agevolate con il contratto di programma presentato dal Consorzio C.RE.O di cui alle premesse, è approvato il mantenimento della titolarità delle agevolazioni in capo all'impresa consorziata Lorica Sud s.r.l. a seguito della variazione della compagine societaria, in deroga a quanto disposto dalla propria delibera n. 112/1994.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con le precedenti delibere di questo Comitato n. 162/2005, n. 185/2006 e n. 76/2008.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.4 Economia e finanze, foglio n. 311

10A10778

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Servizio sanitario nazionale 2009 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 5/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e può vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 796 lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che rende disponibili 700.000.000 di euro per l'anno 2009, a titolo di fondo transitorio da ripartire tra le Regioni interessate da elevati disavanzi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 796, della legge finanziaria 2007, lettera *d)*, punti 1), 2) e 3), che in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009 a concedere anticipazioni alle Regioni a statuto ordinario e alla Sicilia con riferimento alle somme indicate nella lettera *a)* del presente comma e il punto 7), il quale autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione e Provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,1 per cento per l'anno 2009 e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 283 lettera *c)* della medesima legge finanziaria 2007 che, per l'anno 2009, rende disponibile risorse pari a 162.800.000 euro a titolo di finanziamento per la medicina penitenziaria;

Visto l'art. 61, comma 20 lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che rende disponibili, per l'anno 2009, 400.000.000 di euro e l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189 che rende disponibili ulteriori 434.000.000 di euro a titolo di integrazione del livello di finanziamento per l'abolizione della quota fissa pari a 10 euro per ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto l'art. 79 della citata legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011 che, per l'anno 2009, al comma 1, conferma in 102.683.000.000 di euro il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e che al comma 2 rende disponibili altri 184.000.000 di euro al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali relativi al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007;

Vista la nota n. 12012-P del 2 aprile 2009 con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2009 tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pari a 103.863.800.000 di euro;

Vista la nota n. 1077 P-2 17.4.10 del 3 marzo 2009 con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, espressa nella seduta del 26 febbraio 2009;

Visto l'art. 13, comma 5 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e ulteriori interventi urgenti di protezione civile («D.L. Abruzzo»), che ridetermina in diminuzione, per un importo di 380.000.000 di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto l'art. 13, comma 3, lettera b, del sopra-citato decreto-legge il quale accantona la somma di 40.000.000 di euro in favore della Regione Abruzzo a causa dell'evento sismico finalizzandola al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari;

Visto l'art. 22, comma 6 del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che, a favore dell'Ospedale «Bambino Gesù» di Roma, istituisce un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverrà con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per il detto importo di 50 milioni di euro, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;

Vista la nota n. 26451-P del 28 luglio 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2009, pari a 103.483.800.000 euro, rimodulate in ottemperanza a quanto previsto dalle richiamate leggi n. 77/2009 e n. 102/2009;

Tenuto conto che la proposta del predetto Ministero prevede, a carico del citato importo di 103.483.800.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento di 162.800.000 euro per la medicina penitenziaria e di 40.000.000 di euro a favore della Regione Abruzzo e il riparto della restante somma per 101.061.700.000 euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 e per una quota pari a 2.219.300.000 euro a favore di attività vincolate;

Vista la nota n. 33143 del 2 ottobre 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha richiesto la sospensione dell'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del CIPE della predetta proposta di riparto del 28 luglio 2009 al fine di poter espletare un supplemento di istruttoria tecnica unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di istanze inoltrate dai Presidenti della Regione Lazio e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la nota n. 44229-P dell'11 dicembre 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2009, rideterminate in 103.483.800.000 euro a seguito di quanto previsto dalla citata legge n. 77/2009 e che tiene altresì conto delle richieste, di carattere compensativo, avanzate dai Presidenti della Regione Lazio e della Conferenza delle Regioni e Province autonome;

Vista la nota n. 5444-P-2.17.4.10 del 9 dicembre 2009 con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa espressa nella seduta del 26 novembre 2009 sul nuovo riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, rimodulate in applicazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 77/2009 e ulteriormente rettificate a seguito delle citate richieste regionali;

Delibera:

Le disponibilità finanziarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, parte corrente, rideterminate in diminuzione per effetto di quanto previsto dalla legge n. 77/2009 richiamata in premessa, sono pari a 103.483.800.000 euro.

Sulla predetta somma di euro 103.483.800.000 sono accantonate le seguenti somme:

162.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria da ripartire successivamente su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

40.000.000 euro finalizzati al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Abruzzo a seguito dell'evento sismico.

La somma restante pari a 103.281.000.000 euro è ripartita come segue:

A) 101.061.700.000 euro per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui:

148.781.257 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Ospedale Bambino Gesù;

30.730.469 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

B) 1.613.790.000 euro per attività a destinazione vincolata, di cui 1.606.950.000 euro accantonati ed 6.840.000 euro assegnati a favore della medicina penitenziaria (decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230);

C) 605.510.000 euro per il finanziamento delle attività a destinazione vincolata non rendicontate dalle Aziende sanitarie, di cui accantonati euro 175.510.000 e assegnati euro 430.000.000 così distinti:

228.500.000 euro per il finanziamento degli Istituti zoooprofilattici sperimentali (IZS) di cui al decreto legislativo n. 270/1993;

138.500.000 euro quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

50.000.000 euro per il finanziamento dell'Ospedale Bambino Gesù (art. 1, comma 796, lettera *a)* primo periodo della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 43, comma 1-*bis* della legge n. 31/2008 e dall'art. 22, commi 6 e 7 della legge n. 102/2009);

10.000.000 euro per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS a valere, rispettivamente, sullo stanziamento complessivo previsto dall'art. 3, comma 52 della legge n. 350/2003 e dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266/2005;

3.000.000 di euro assegnati, a valere sul finanziamento complessivo pari a 398.000.000 euro (art. 3, comma 139 della legge n. 244/2007) al personale degli IZS quale integrazione agli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007.

Le somme di cui alle lettere *A*, *B* e *C* sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 310

TABELLA

RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE 2009 PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	FABBISOGNO 2009				DISPONIBILITA' DI CASSA							
	Fabbisogno indistinto Riparto 6.03.2009	Riduzione 420 mln per DL Abruzzo in proporzione alle quote accesso	Nuovo Fabbisogno rideterminato dopo riduzione 420 mln	Nuovo Fabbisogno indistinto 2009 rideterminato dopo DL Abruzzo per 420 mln. e con partecipazione RSS parametrata a 30 mln	Disponibilità di cassa (senza mobilità)	Mobilità	Disponibilità di cassa (con mobilità)	Contratto per IZS biennio econom. 2002-2003 (art. 3, c. 52 L. 350/03) e 2004-2005 (art. 1 c. 182, L. 266/05)	Medicina penitenziaria (decreto legislativo n. 230/99)	Integrazione 3 mln di euro per IZS a valere sulle somme per 398 mln. di cui all'art.3, comma 139, della legge 244/07 2006-2007	Totale per cassa alle Regioni	IZS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l) = in proporzione alla corrispondente quota dei 5 mln ripartita nel 2008	(m)	(n)
PIEMONTE	7.731.056.490	31.996.347	7.699.060.142	7.697.155.971	7.530.060.000	2.343.776	7.532.403.776	1.003.000	853.000	321.967	7.534.581.743	22.969.666
VALLE D'AOSTA	218.251.983	903.275	217.348.709	217.654.563	102.596.800	-16.188.958	86.407.842	-	44.000	-	86.451.842	-
LOMBARDIA	16.230.233.360	67.171.697	16.163.061.662	16.159.064.131	15.814.375.205	461.011.010	16.275.386.215	2.491.000	820.000	706.389	16.279.403.604	47.642.254
BOLZANO	839.790.739	3.475.623	836.315.116	837.491.984	396.022.900	9.086.842	405.109.742	-	38.000	-	405.147.742	-
TRENTO	863.971.197	3.575.698	860.395.499	861.606.254	341.850.800	-17.400.015	324.450.785	-	48.000	-	324.498.785	-
VENETO	8.113.875.935	33.580.713	8.080.295.221	8.078.296.761	7.890.317.861	79.705.176	7.970.023.037	1.350.000	363.000	368.270	7.972.104.307	28.675.474
FRIULI	2.164.605.793	8.958.605	2.155.647.188	2.158.680.631	872.841.900	15.100.139	887.942.039	-	160.000	-	888.102.039	-
LIGURIA	3.056.612.673	12.650.333	3.043.962.339	3.043.209.491	2.980.479.619	-28.797.376	2.951.682.243	-	307.000	-	2.951.989.243	-
EMILIA ROMAGNA	7.527.478.815	31.153.805	7.496.325.010	7.494.470.981	7.322.515.152	367.315.698	7.689.830.849	-	510.000	-	7.690.340.849	-
TOSCANA	6.509.867.363	26.942.240	6.482.925.123	6.481.321.732	6.342.952.636	100.731.466	6.443.684.102	-	391.000	-	6.444.075.102	-
UMBRIA	1.565.508.767	6.479.135	1.559.029.631	1.558.644.044	1.524.612.642	-2.946.369	1.521.666.273	787.000	111.000	205.671	1.522.769.944	16.972.822
MARCHE	2.711.105.227	11.220.389	2.699.884.838	2.699.217.088	2.641.749.911	-46.098.724	2.595.651.187	-	106.000	-	2.595.757.187	-
LAZIO	9.319.479.845	38.570.319	9.280.909.526	9.278.614.124	9.116.420.877	-108.360.923	9.008.059.954	1.103.000	782.000	345.657	9.010.290.611	23.220.495
ABRUZZO	2.254.319.011	9.329.899	2.244.989.112	2.244.433.870	2.202.896.802	-34.646.839	2.168.249.963	875.000	212.000	234.745	2.169.571.708	16.843.999
MOLISE	559.742.155	2.316.592	557.425.563	557.287.697	544.334.961	36.352.939	580.687.900	-	45.000	-	580.732.900	-
CAMPANIA	9.499.454.962	39.315.178	9.460.139.784	9.457.800.054	9.294.584.223	-318.434.114	8.976.150.109	428.000	507.000	110.912	8.977.196.021	18.529.994
PUGLIA	6.786.980.301	28.089.121	6.758.891.180	6.757.219.537	6.643.868.639	-103.001.967	6.540.866.672	529.000	551.000	157.215	6.542.103.887	16.811.054
BASILICATA	1.026.711.353	4.249.227	1.022.462.126	1.022.209.246	1.005.282.892	-37.429.003	967.853.888	-	53.000	-	967.906.888	-
CALABRIA	3.419.443.700	14.151.974	3.405.291.726	3.404.449.512	3.357.030.518	-239.292.113	3.117.738.405	-	190.000	-	3.117.928.405	-
SICILIA	8.272.943.492	34.239.043	8.238.704.450	8.250.298.014	4.070.491.766	-224.161.721	3.846.330.046	721.000	434.000	272.434	3.847.757.479	18.475.427
SARDEGNA	2.810.266.841	11.630.787	2.798.636.053	2.802.574.314	710.720.700	-74.400.650	636.320.050	713.000	315.000	276.741	637.624.791	18.358.816
B. GESU'	-	-	-	-	-	148.781.257	148.781.257	-	-	-	148.781.257	-
A.C.I.S.M.O.M.	-	-	-	-	-	30.730.469	30.730.469	-	-	-	30.730.469	-
	101.481.700.000	**420.000.000**	**101.061.700.000**	**101.061.700.000**	**90.706.006.804**	**0**	**90.706.006.804**	**10.000.000**	**6.840.000**	**3.000.000**	**90.725.846.804**	**228.500.000**
ENTRATE REGIONALI											**10.355.693.196**	

IZS (***)	**228.500.000**
CRI (***)	**138.500.000**
Altre Vincolate	**1.832.460.000**
di cui:	
Mutui pre-riforma (***)	2.500.000
Specializzandi (***)	173.010.000
Hanseniani	3.550.000
Fibrosi Cistica	4.390.000
Extracomunitari	30.990.000
Fondo esclusività	30.152.000
Borse MM MM GG	38.735.000
Indennità di abbatimento	40.000.000
AIDS	49.063.000
Bambino Gesù (***) (Nota 1)	50.000.000
progetti di piano	1.410.070.000
TOTALE FABBISOGNO ORDINARIO + QUOTA PARTE FINALIZZATE	**103.281.000.000**
ULTERIORI QUOTE FINALIZZATE di cui:	**202.800.000**
quota finalizzata per incremento fondo transitorio a favore Abruzzo ex art. 13, comma3, lett b)	40.000.000
Medicina penitenziaria ex DPCM 1° aprile 2008	162.800.000
TOTALE FABBISOGNO COMPLESSIVO	**103.483.800.000**

(***) somme erogate a carico del Bilancio dello Stato per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie	**606.510.000**

Nota 1: La somma relativa al Bambin Gesù viene accantonata ai fini dell'erogazione ai sensi dell'art.22, comma 6 del DL n. 78/2009 convertito dalla L. n. 102/2009.

10A10779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Honolulu (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Michele Carbone, Console onorario in Honolulu (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in San Francisco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Honolulu;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

k) ricezione e trasmissione Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Honolulu;

m) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promesssa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Honolulu, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A10613

Soppressione del Consolato generale onorario di Kyoto (Giappone) e istituzione di un Vice Consolato onorario in Nagoya (Giappone)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato Generale onorario di Kyoto (Giappone) è soppresso.

Art. 2.

È istituito a Nagoya (Giappone) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Osaka con la seguente circoscrizione territoriale: la Prefettura di Aichi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A10614

Soppressione del Consolato d'Italia a Mulhouse (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*);

Considerata la necessità di sopprimere il Consolato d'Italia a Mulhouse (Francia) e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato Generale d'Italia a Metz (Francia) nel quadro del predetto processo di razionalizzazione;

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2010 è soppresso il Consolato d'Italia a Mulhouse (Francia).

(*Omissis*);

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 14 luglio 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A10616

Determinazione della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Metz (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2010, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Metz (Francia) è rideterminata come segue: i dipartimenti di Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haut-Rhin ed il territorio di Belfort.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A10617

Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia a Coira (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*);

Considerata la necessità di sopprimere l'Agenzia Consolare d'Italia a Coira (Svizzera) e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato di I classe d'Italia a San Gallo (Svizzera) nel quadro del predetto processo di razionalizzazione;

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2010 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia a Coira (Svizzera).

(*Omissis*);

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 14 luglio 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A10618

Soppressione del Consolato d'Italia a Bruxelles (Belgio) e l'Agenzia consolare d'Italia a Genk (Belgio)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 sono soppressi il Consolato d'Italia a Bruxelles (Belgio) e l'Agenzia consolare d'Italia a Genk (Belgio).

(*Omissis*);

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 è istituita una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles con la seguente circoscrizione: la Regione di Bruxelles-Capitale, la provincia del Brabante Vallone (Regione Vallonia), la Provincia del Brabante Fiammingo (Regione Fiandre), la Provincia di Anversa (Regione Fiandre), la Provincia delle Fiandre Orientali (Regione Fiandre), la provincia delle Fiandre Occidentali (Regione Fiandre), la provincia del Limburgo (Regione Fiandre).

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 il Consolato onorario di Anversa, il Consolato onorario di Gand, il Consolato onorario di Ostenda ed il Consolato onorario di Lovanio sono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles.

(*Omissis*);

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 14 luglio 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
TREMONTI

10A10619

Rilascio di *exequatur*

In data 5 agosto 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Nicolae Nuca, Console Generale della Repubblica di Moldova in Bologna.

10A10620

Rilascio di *exequatur*

In data 30 luglio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Ileana Isabel Colindres Frano, Console onorario della Repubblica di Honduras in Firenze.

10A10621

Deposito presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea dello strumento di ratifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e Washington DC il 30 aprile 2007.

Il giorno 14 luglio 2010 è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 23 ottobre 2009, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2009 (S.O.).

10A10622

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto Universitario Sophia, in Incisa in Val d'Arno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto Universitario Sophia, con sede in Incisa in Val d'Arno (Firenze).

10A10721

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Urilin 40 mg/ml»

Decreto n. 83 del 9 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario URILIN 40 mg/ml sciroppo per cani.

Titolare A.I.C.: società Dechra Limited con sede in Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, ST7 1XW - UK.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Dales Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - UK.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0357/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104251018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104251020.

Composizione: ciascun ml contiene:

principio attivo: Fenilpropanolamina 40,29 mg (equivalente a 50,0 mg di fenilpropanolamina cloridrato);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'incontinenza urinaria associata a incompetenza acquisita dello sfintere uretrale solo nei cani femmina.

L'efficacia della Fenilpropanolamina è stata dimostrata esclusivamente nelle cagne sottoposte a ovarioisterectomia.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A10611

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aviochina»

Provvedimento n. 160 del 9 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «AVIOCHINA».

Confezione: flacone da 500 ml soluzione al 20% A.I.C. n. 101526010.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in via Colleoni 15 - 20041, Agrate Brianza (Milano) codice fiscale 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata esclusivamente per la confezione suddetta l'aggiunta di un nuovo sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, compreso il controllo e precisamente: Ceva Sante' Animale - Z.I. De Tres le Bois - 22600 Loudeac (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Conoptal» - collirio, sospensione per cani.

Provvedimento n. 163 del 10 agosto 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/V/0100/001/II/016.
Specialità medicinale per uso veterinario «Conoptal» - collirio, sospensione per cani, nelle confezioni:

tubetto da 3g - A.I.C. n. 102801014;

tubetto da 5g - A.I.C. n. 102801026.

Titolare A.I.C.: Dechra Veterinary Products A/S - Mekuvej, 9 - DK - 7171 Uldum-Danimarca.

Oggetto: Variazione tipo II: introduzione delle reazioni avverse: sezione 4.6 del sommario e sezione 6 del foglietto illustrativo.

Si autorizza l'introduzione, alla sezione 4.6 del sommario delle caratteristiche del prodotto e al punto 6 del foglietto illustrativo: Reazioni avverse, della seguente frase: «si possono verificare reazioni allergiche o di ipersensibilità nei confronti del principio attivo o degli eccipienti».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A10623

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Aminamox».

Decreto n. 86 del 12 agosto 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini AMINAMOX.

Titolare A.I.C.: ditta Ceva Vetem SpA con sede legale in Agrate Brianza (Milano), Via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Ceva Vetem SpA con sede in Cavriago (Reggio Emilia), Via Leopardi, 2/C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104037015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104037027.

Composizione:

1000 g di polvere contengono:

principio attivo: amoxicillina 100 g (come amoxicillina triidrato), amminosidina solfato 100 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle infezioni batteriche del suino sostenute da Gram positivi e Gram negativi sensibili all'amoxicillina ed all'amminosidina, in particolare streptococcosi e colibacillosi.

Sensibilità all'Amoxicillina (MIC < 0,5 mcg/ml).

Gram positivi: Streptococcus spp., Gram positivi sensibili alla penicillina G.

Gram negativi: Borrelia spp., Leptospira spp., Salmonella spp., Moraxella spp., Brachispira spp., Actinobacillus spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp.

Sensibilità all'Amminosidina (MIC < 10 mcg/ml).

Gram positivi: S. aureus, Micobatterium spp.

Gram negativi: E. coli, Brucella spp., Chlamidia spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Proteus spp., Salmonella spp.

Tempi di attesa:

suini: carne e visceri 10 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo miscelazione nel mangime: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10785

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotricillina S C.M.».

Decreto n. 85 del 12 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario IZOTRICILLINA S C.M. sospensione iniettabile per bovini, suini ed ovini.

Titolare A.I.C.: ditta I.Z.O. SpA con sede legale in Brescia, Via Bianchi, 9 - codice fiscale 00291440170.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina I.Z.O. con sede in Brescia, Via Bianchi, 9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104305014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104305026;

flacone da 12,5 ml - A.I.C. n. 104305038;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 104305040;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104305053.

Composizione:

100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: belzilpenicillina procaina 24.000.000.U.I., diidrostreptomicina solfato 30 g (equivalente a diidrostreptomicina 24 g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini, ovini.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle infezioni sostenute da germi Gram positivi e Gram negativi sensibili all'associazione Benzilpenicillina - diidrostreptomicina. Nel suino è indicata anche nel trattamento dell'endocardite batterica subacuta, sostenuta da streptococchi del gruppo D.

Tempi di attesa:

carne e visceri :

bovini: 45 giorni;

suini: 60 giorni;

ovini: 74 giorni;

latte:

bovini: 72 ore (pari a 6 mungiture);

ovini: 8 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izotricillina S» nelle confezioni :

flacone da 12,5 ml - A.I.C. n. 102044031;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 102044043;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102044056;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102044068;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102044070,

è revocata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Guardian SR 3,4 mg/ml sospensione iniettabile per cani».

Provvedimento n. 168 del 16 agosto 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0111/001/II/003.

Specialità medicinale per uso veterinario GUARDIAN SR 3,4 mg/ml sospensione iniettabile per cani.

Confezioni: 1 flacone moxidectin microsfere + 1 flacone veicolo da 20 ml - A.I.C. n. 103186019.

Titolare A.I.C.: Ditta Fort Dodge Animal Health S.pA. - Via Nettunense 90 – 04011 Aprilia - (Latina) Italia - c.f. n. 002789300490.

Oggetto del provvedimento: Variazione di Tipo II – modifica: aggiunta di una indicazione terapeutica.

È ora autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica relativa all'aggiunta in indicazioni per l'impiego della efficacia nei confronti della filariasi da Dirofilaria repens.

Le indicazioni per l'impiego ora autorizzate sono le seguenti:

Per la prevenzione della filariasi cardiopolmonare (D. imminitis).

Per la prevenzione delle lesioni cutanee e della dermatite causata da D. repens.

Per il trattamento delle forme larvali ed adulte di Ancylostomum caninum ed Uncinaria stenocephala presenti al momento del trattamento.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A10787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tolomec soluzione iniettabile 10 mg/ml per bovini, ovini e suini».

Provvedimento n. 171 del 17 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario TOLOMEC soluzione iniettabile, 10 mg/ml per bovini, ovini e suini.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 103828.

Titolare A.I.C.: Ditta Fatro S.p.A. con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia - Via Emilia n. 285 - c.f. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Variazione di Tipo II - Modifica tempi di attesa per le specie ovina (carni e visceri) e suina (carni e visceri).

È autorizzata la variazione di Tipo II per specialità medicinale veterinaria TOLOMEC soluzione iniettabile, 10mg/ml per bovini, ovini e suini, concernente la riduzione dei tempi di attesa per la carne ovina da 30 giorni a 12 giorni e per la carne suina da 28 giorni a 14 giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

Carni e visceri:

Bovini 49 giorni;

Ovini 12 giorni;

Suini 14 giorni.

Non utilizzare in vacche asciutta, in riproduzione ed in lattazione il cui latte o derivati siano destinati al consumo umano.

Nelle pecore di razze da latte impiegare il prodotto soltanto nelle femmine in asciutta e, comunque , non nei 60 giorni antecedenti la data prevista del parto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10788

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-207) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.